

**IN BREVE n. 43/2007**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

### **ABUSO D'UFFICIO e MOBBING**

Con sentenza n. 40891 del 7 novembre 2007, la sesta sezione penale della Cassazione ha affermato che i demansionamenti effettuati senza alcuna logica, oltre a costituire penalmente la figura dell'abuso d'ufficio, sul piano civilistico si configurano come mobbing, in quanto atti e comportamenti del datore di lavoro o del superiore gerarchico che mira a danneggiare il dipendente, così da coartarne o da piegarne la volontà.

### **PUBBLICATA LA LEGGE SULLE DIMISSIONI VOLONTARIE**

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 260 dell'8 novembre 2008, la Legge 17 ottobre 2007, n. 188, con la quale sono state dettate le modalità attraverso le quali i lavoratori subordinati, quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, quelli di collaborazione occasionale, quelli associati e quelli che hanno un rapporto ulteriore rispetto quello di soci lavoratori, debbono presentare le dimissioni prima della scadenza del termine.

La legge, che entrerà in vigore il 23 ottobre 2008, necessita di un decreto ministeriale contenente un modulo per le dimissioni che dovrebbe essere immune da falsificazioni, che durerà 15 giorni dalla data di emissione e che potrà essere ritirato presso le Direzioni provinciali del Lavoro, i Comuni ed i centri per l'impiego.

**IN ALLEGATO A PARTE Legge 17 ottobre 2007 n.188 (documento 161)**

### **INPS - LA MATERNITA' PER LE LAVORATRICI A PROGETTO**

L'INPS, con messaggio n. 27090 del 9 novembre 2007, ha affermato che l'aliquota ulteriore da versare alla gestione separata a seguito dell'emanazione del decreto ministeriale che ha riconosciuto l'indennità di maternità alle lavoratrici con collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, alle lavoratrici associate in un contratto di associazione in partecipazione, alle libere professioniste iscritte alla gestione separata, decorre dal 7 novembre 2007.

Essa è pari allo 0,22%.

**IN ALLEGATO A PARTE Messaggio INPS n.27090 del 9.11.2007 (documento 162)**  
**Vedi anche BREVIA 40 e 41**

### **AGEVOLAZIONE DETRAZIONE 36%**

Data l'interesse riportiamo la risoluzione numero 325 del 12 novembre dell'Agenzia delle entrate sull'agevolazione della detrazione del 36% delle spese sostenute per l'esecuzione di interventi di ristrutturazione edilizia.

## **AGENZIA DELLE ENTRATE - RISOLUZIONE N. 325 del 12.11.2007**

### **Oggetto: Quesito. Agevolazione - detrazione 36%**

Con la nota del 28 settembre 2007 Codesta Direzione regionale ha esposto un quesito concernente gli adempimenti da porre in essere al fine di fruire della detrazione del 36% delle spese sostenute per l'esecuzione di interventi di ristrutturazione edilizia, di cui all'art. 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

In particolare, la Direzione istante ha chiesto di conoscere se, ai fini del riconoscimento dell'agevolazione fiscale in esame, sia possibile sostituire la DIA con una autocertificazione del contribuente, in tutti quei casi in cui la normativa edilizia locale consideri determinati interventi non rientranti tra le opere sottoposte a DIA, (ossia alla dichiarazione di inizio attività).

Nel caso concreto prospettato dalla Direzione istante, infatti, la normativa edilizia della Regione Umbria, ed, in particolare, la legge regionale n. 1 del 28 febbraio 2004, non prevede l'obbligo della DIA per gli interventi di manutenzione straordinaria, consistenti essenzialmente nella realizzazione e integrazione di servizi igienico-sanitari e tecnologici.

Al riguardo, si fa presente che, in linea generale, per poter fruire della detrazione del 36%, è necessario inviare prima dell'avvio dei lavori, con raccomandata, la apposita comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara.

Alla comunicazione deve essere, tra l'altro, allegata, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a), del Decreto Interministeriale n. 41 del 18 febbraio 1998, la copia della concessione, autorizzazione ovvero della dichiarazione di inizio lavori, se previste dalla legislazione edilizia.

Dal tenore della richiamata disposizione emerge che il predetto obbligo di allegazione non opera nelle ipotesi in cui la normativa locale non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di determinati interventi di ristrutturazione edilizia.

Peraltro, è opportuno precisare che l'Amministrazione può effettuare controlli finalizzati a verificare la spettanza dell'agevolazione in esame.

In particolare, l'Amministrazione finanziaria può verificare la consistenza degli interventi realizzati per accertare che i medesimi rientrino tra quelli agevolabili (per quanto concerne i lavori eseguiti su singole unità immobiliari, deve trattarsi di interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia).

In relazione all'eventualità di dover fornire, in sede di controllo, prove sulla natura degli interventi realizzati, nella fattispecie in esame, e nelle altre analoghe, il contribuente può redigere una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 2000, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.

Nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà il contribuente potrà evidenziare la data di inizio dei lavori ed attestare la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolati dalla normativa fiscale, pur se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente (coincidente, nel caso di specie, con la legge regionale n. 1 del 28 febbraio 2004).

## **RINVIO DELLE TRATTENUTE PER IL FONDO CREDITO AI PENSIONATI**

A seguito delle numerose proteste, in attesa della trasformazione in legge del DL 159/2007 collegato alla Finanziaria che dovrebbe modificare la previsione del DM 45 nel senso dell'abolizione del silenzio-assenso in silenzio-dissenso per il prelievo dello 0,15 per cento sulle pensioni inferiori a 600 euro e dello 0,35 sui trattamenti retributivi dei lavoratori dipendenti di enti e amministrazioni pubbliche iscritti a gestioni previdenziali diverse dell'INPDAP, l'INPDAP non opererà nel frattempo la suddetta trattenuta, limitandosi nel prelievo solo per coloro che appartenendo queste categorie avranno espresso la volontà di adesione in maniera formale al fondo per le prestazioni sociali e creditizie.

**INDICI MENSILI ISTAT DEL COSTO DELLA VITA**  
**indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati**  
 **mese di ottobre**

| anno                             | gen          | feb          | mar          | apr          | mag          | giu           | lug          | ago          | set          | ott          | nov          | dic          |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>1995</b><br><b>(base 100)</b> | 97,02        | 97,81        | 98,60        | 99,12        | 99,74        | <b>100,26</b> | 100,35       | 100,70       | 100,96       | 101,49       | 102,10       | 102,28       |
| <b>1996</b><br><b>%</b>          | 102,4<br>5,5 | 102,7<br>5,0 | 103,0<br>4,5 | 103,6<br>4,5 | 104,0<br>4,3 | 104,2<br>3,9  | 104,0<br>3,6 | 104,1<br>3,4 | 104,4<br>3,4 | 104,5<br>3,0 | 104,8<br>2,6 | 104,9<br>2,6 |
| <b>1997</b><br><b>%</b>          | 105,1<br>2,6 | 105,2<br>2,4 | 105,3<br>2,2 | 105,4<br>1,7 | 105,7<br>1,6 | 105,7<br>1,4  | 105,7<br>1,6 | 105,7<br>1,5 | 105,9<br>1,4 | 106,2<br>1,6 | 106,5<br>1,6 | 106,5<br>1,5 |
| <b>1998</b><br><b>%</b>          | 106,8<br>1,6 | 107,1<br>1,8 | 107,1<br>1,7 | 107,3<br>1,8 | 107,5<br>1,7 | 107,6<br>1,8  | 107,6<br>1,8 | 107,7<br>1,9 | 107,8<br>1,8 | 108,0<br>1,7 | 108,1<br>1,5 | 108,1<br>1,5 |
| <b>1999</b><br><b>%</b>          | 108,2<br>1,3 | 108,4<br>1,2 | 108,6<br>1,4 | 109,0<br>1,6 | 109,2<br>1,6 | 109,2<br>1,5  | 109,4<br>1,7 | 109,4<br>1,6 | 109,7<br>1,8 | 109,9<br>1,8 | 110,3<br>2,0 | 110,4<br>2,1 |
| <b>2000</b><br><b>%</b>          | 110,5<br>2,1 | 111,0<br>2,4 | 111,3<br>2,5 | 111,4<br>2,2 | 111,7<br>2,3 | 112,1<br>2,7  | 112,3<br>2,7 | 112,3<br>2,7 | 112,5<br>2,6 | 112,8<br>2,6 | 113,3<br>2,7 | 113,4<br>2,7 |
| <b>2001</b><br><b>%</b>          | 113,9<br>3,1 | 114,3<br>3,0 | 114,4<br>2,8 | 114,8<br>3,1 | 115,1<br>3,0 | 115,3<br>2,9  | 115,3<br>2,7 | 115,3<br>2,7 | 115,4<br>2,6 | 115,7<br>2,6 | 115,9<br>2,3 | 116,0<br>2,3 |
| <b>2002</b><br><b>%</b>          | 116,5<br>2,3 | 116,9<br>2,3 | 117,2<br>2,4 | 117,5<br>2,5 | 117,7<br>2,3 | 117,9<br>2,3  | 118,0<br>2,3 | 118,2<br>2,5 | 118,4<br>2,6 | 118,7<br>2,6 | 119,0<br>2,7 | 119,1<br>2,7 |
| <b>2003</b><br><b>%</b>          | 119,6<br>2,7 | 119,8<br>2,5 | 120,2<br>2,6 | 120,4<br>2,5 | 120,5<br>2,4 | 120,6<br>2,3  | 120,9<br>2,5 | 121,1<br>2,5 | 121,4<br>2,5 | 121,5<br>2,4 | 121,8<br>2,4 | 121,8<br>2,3 |
| <b>2004</b><br><b>%</b>          | 122,0<br>2,0 | 122,4<br>2,2 | 122,5<br>1,9 | 122,8<br>2,0 | 123,0<br>2,1 | 123,3<br>2,2  | 123,4<br>2,1 | 123,6<br>2,1 | 123,6<br>1,8 | 123,6<br>1,7 | 123,9<br>1,7 | 123,9<br>1,7 |
| <b>2005</b><br><b>%</b>          | 123,9<br>1,6 | 124,3<br>1,6 | 124,5<br>1,6 | 124,9<br>1,7 | 125,1<br>1,7 | 125,3<br>1,6  | 125,6<br>1,8 | 125,8<br>1,8 | 125,9<br>1,9 | 126,1<br>2,0 | 126,1<br>1,8 | 126,3<br>1,9 |
| <b>2006</b><br><b>%</b>          | 126,6<br>2,2 | 126,9<br>2,1 | 127,1<br>2,1 | 127,4<br>2,0 | 127,8<br>2,2 | 127,9<br>2,1  | 128,2<br>2,1 | 128,4<br>2,1 | 128,4<br>2,0 | 128,2<br>1,7 | 128,3<br>1,7 | 128,4<br>1,7 |
| <b>2007</b><br><b>%</b>          | 128,5<br>1,5 | 128,8<br>1,5 | 129,0<br>1,5 | 129,2<br>1,4 | 129,6<br>1,4 | 129,9<br>1,6  | 130,2<br>1,6 | 130,4<br>1,6 | 130,4<br>1,6 | 130,8<br>2,0 |              |              |

1. Nella prima riga sono riportati gli indici ISTAT
2. Nella seconda riga sono indicate le percentuali di incremento rispetto all'anno precedente
3. Nei contratti di locazione per la rivalutazione del canone va calcolato il 75% della percentuale di incremento

## **IL DIRITTO ALLA VITA e IL NO DEL PAZIENTE ALLE CURE**

Dall'attuale dottrina della nostra giurisprudenza si evince, poiché la vita è un bene supremo e proprio perché il diritto alla vita è irrinunciabile ed indisponibile, che non può essere configurata l'esistenza di un **“diritto a morire”**.

Al contrario poiché il consenso informato ha come correlato la facoltà non solo di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma anche di eventualmente rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla, in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale, esiste un **“diritto a lasciarsi morire”**.

Infatti il rifiuto delle terapie medico-chirurgiche, anche quando conduce alla morte, non può essere scambiato per un'ipotesi di eutanasia, ossia per un comportamento attivo che intende abbreviare la vita, causando positivamente la morte, esprimendo piuttosto tale rifiuto un atteggiamento di scelta

(personale, autentica, informata, reale e attuale), da parte del malato, che la malattia segua il suo corso naturale.

### **TEMPO DI LAVORO DEL MEDICO OSPEDALIERO**

La Direttiva europea 93/104 stabilisce che l'orario di guardia, vuoi se conteggiato nell'orario contrattuale di lavoro vuoi se remunerato a parte, va considerato interamente come -tempo di lavoro-.

Sentenze della Corte europea ribadiscono che il servizio di guardia prestato "con la presenza fisica" del medico nel luogo di lavoro, indipendentemente che si tratti di lavoro lavorato o in attesa, va sempre calcolato come "tempo di lavoro".

Quanto sopra non solo nella tutela del lavoratore, ma anche e soprattutto a tutela del paziente: è ormai accertato come la stanchezza da iperlavoro porti con più facilità a errori per la diminuzione della soglia di attenzione con le conseguenti ripercussioni sulle facoltà intellettive.

### **TFR-AGGIORNATO IL COEFFICIENTE PER IL MESE DI NOVEMBRE 2007**

Ai fini del calcolo del TFR per i lavoratori il cui rapporto è terminato tra il 15 ottobre e il 14 novembre 2007, occorre rivalutare la quota accantonata al 31/12/2006, del 2,651869%.

### **CONCORSO PUBBLICO – IL VINCITORE CHE NON PRENDE SERVIZIO PERDE IL POSTO**

Il vincitore di un concorso pubblico che rinuncia alla stipula del contratto di lavoro perde definitivamente il diritto all'assunzione, anche nel caso in cui provveda a presentare la revoca della rinuncia, se l'amministrazione ha già accettato la stessa procedendo allo scorrimento della graduatoria degli idonei (Tar Lazio, sezione III, quater, sentenza 12 novembre 2007, n. 1124).

**IN ALLEGATO A PARTE Sentenza TAR Lazio sez.III n. 1124/07 (documento 163)**

### **MEDICI e IRAP**

In merito alla questione -versamenti IRAP o esenzione- riportiamo qui sotto la risoluzione 326 del 14 novembre 2007 dell'Agenzia delle Entrate, ove ancora una volta non viene fatta chiarezza.

Infatti a proposito di IRAP c'è un gran caos poiché la sentenza della Corte costituzionale ha risolto la questione in modo ambiguo dicendo che il professionista che non ha particolari attrezzature o organizzazione non soggiace all'IRAP.

E' però difficile codificare cosa si intende per particolare organizzazione. Infatti in una recente risoluzione dell'Agenzia delle entrate di Milano ai quesiti di un sindacato ha risposto che per il

medico di medicina generale, anche se senza infermiera, segretaria e particolari attrezzature per il semplice fatto che ha una convenzione col SSN che richiede determinati requisiti si presuppone una organizzazione.

Alcuni mesi fa sono uscite a raffica numerose sentenze a tal proposito, alcune anche riguardanti i medici.

Data l'incertezza e l'eventuale successivo contenzioso che si aprirebbe i commercialisti adottano conseguentemente una condotta prudente e difensiva, consigliando denuncia IRAP e pagamento con eventuale successivo ricorso.

**IN ALLEGATO A PARTE Agenzia Entrate - Risoluzione 326 del 14 novembre 07  
(documento 164)**

.